

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISAPIA, RUSSO SPENA

Modifica all'articolo 137 del codice di procedura civile,
in materia di notificazioni di atti giudiziari ed extragiudiziari

Presentata il 15 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad introdurre, quale alternativa alla procedura attualmente prevista dall'articolo 137 del codice di procedura civile, la possibilità di effettuare la notificazione degli atti giudiziari e stragiudiziari a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La modifica proposta risponde all'esigenza, sempre più avvertita, di decongestionare gli uffici notifiche che, in considerazione del loro notevole carico di lavoro, non riescono a fare fronte in modo adeguato ed efficiente al servizio cui sono preposti.

Diretta conseguenza di tale situazione (che caratterizza gli uffici notifiche di tutti i grandi centri giudiziari del nostro Paese), è dunque il « disservizio » spesso offerto agli utenti che costringe tra l'altro gli stessi a lunghe ore di attesa dietro gli sportelli di accettazione.

I proponenti, al fine di ovviare a tale situazione, hanno quindi ritenuto opportuno porre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge, tesa ad introdurre, in via alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 137 del codice di procedura civile, la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale.

L'approvazione di tale modifica — che prende spunto da una proposta proveniente dall'avvocato Mario Lombardo, membro del consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo — permetterebbe, da un lato, una gestione più serena del carico lavorativo affidato agli uffici notifiche (in campo civile, penale e amministrativo) e, dall'altro, contribuirebbe a rendere funzionale, adeguato ed efficiente un servizio che, troppe volte, si rivela invece un disservizio a danno degli utenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in via alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo comma, può essere effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, l'ufficio accettante deve attestare sull'originale che la copia dell'atto da notificare è stata inserita nell'apposito plico raccomandato ».

